

**Documento di consultazione 22/2020/R/Tlr**

**Regolazione della misura del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento**

***Inquadramento generale e primi orientamenti***

**OSSERVAZIONI CNA**

## **PREMESSA**

Con il presente documento di consultazione, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente si propone di regolare, attraverso l'introduzione di standard minimi uniformi, la misurazione nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento al fine di rendere il servizio più efficiente ed omogeneo sul territorio nazionale.

L'obiettivo di efficientare un settore che, in prospettiva, presenta ampi margini di ulteriore sviluppo è certamente condivisibile; tuttavia, anche alla luce di ciò, risulta ancora incomprensibile l'assenza, dall'analisi del settore, dei dati relativi alla diffusione del servizio di teleriscaldamento da parte tra le imprese, ed in particolare tra le PMI.

Tale dato sarebbe a nostro avviso utile per meglio comprendere se e come tale fonte sia ad oggi utilizzata dagli impianti produttivi e nei cicli produttivi, al fine di fornire a monte un quadro informativo completo sull'attuale configurazione del settore. Auspichiamo pertanto che quanto prima si proceda a colmare il gap informativo in merito, affrontando un'analisi che potrebbe contribuire al miglioramento della regolazione e alla promozione del settore stesso.

Nel merito dei contenuti del documento, riportiamo di seguito le osservazioni e gli spunti che abbiamo ritenuto di maggior interesse.

### ***S.1 Si condividono gli obiettivi e gli ambiti dell'intervento di regolazione?***

Si comprende la necessità dell'introduzione graduale degli standard di qualità proposti sulla base delle diverse caratteristiche dimensionali degli operatori del settore, anche in virtù dell'impossibilità di utilizzare la leva tariffaria (non prevista dalla legge per il settore del teleriscaldamento) per compensare le imprese del settore dei costi di implementazione sostenuti; tuttavia evidenziamo la necessità che le tempistiche perviste per l'adeguamento non siano troppo lunghe e, soprattutto, prevedano scadenze perentorie entro cui la nuova regolazione sia adottata.

In particolare, riteniamo che la presenza di molti piccoli operatori nel settore – cui si riconosce la difficoltà nell'affrontare i processi ed i costi di adeguamento a nuovi obblighi regolatori - non deve rappresentare un ostacolo alla garanzia dell'utente rispetto alla qualità del servizio di fornitura. Né può rappresentare un alibi l'impossibilità di utilizzare la leva tariffaria per l'implementazione degli standard di qualità, perché ciò che a nostro avviso deve prevalere è l'interesse generale, per tutti

i soggetti della filiera e per il regolatore stesso, ad un servizio di teleriscaldamento omogeneo ed efficiente.

Per quanto riguarda il tema delle verifiche dei misuratori, più volte richiamato nel documento, ARERA prospetta alcune ipotesi elaborate alla luce delle analisi di settore – presentate nell’Allegato A al presente DCO – realizzate sulla base della sola consultazione degli operatori di settore.

Trattandosi qui il tema degli standard tecnici dei contatori di misura e delle verifiche funzionali da effettuare su questi, riterremmo utile che ARERA procedesse alla consultazione dell’Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA) per verificare se, come riportato nel testo del DCO, in materia di controlli metrologici sia effettivamente riscontrata “l’indisponibilità sul territorio nazionale, in numero e con la capillarità adeguata, di organismi accreditati allo svolgimento delle attività di verifica dei misuratori nella fase di prima attuazione della disposizione”. Sarebbe inoltre utile consultare in merito anche il sistema delle Camere di commercio, che è titolare di alcune funzioni sul tema delle verifiche metrologiche.

Ciò premesso, riterremo più coerente che, in relazione alle verifiche funzionali sui misuratori, venissero elaborati standard e norme tecniche precise, piuttosto che ricorrere ad una prassi di riferimento.

## ***S2 Si condivide la durata proposta per il primo periodo di regolazione?***

## ***S3 Si condivide quanto prospettato in tema di misura in assenza di integrazione verticale?***

La durata del primo periodo di regolazione individuata da ARERA (2021-2024) fa riferimento ad un periodo quadriennale che è a nostro avviso congruo non solo per consentire agli operatori di adeguare la propria organizzazione interna ed i propri sistemi informatici alle nuove disposizioni in materia di misurazione, a prescindere dalla loro caratteristica dimensionale; tale periodo può essere utile anche a realizzare le misure necessarie per implementare la qualità tecnica del servizio offerto attraverso l’installazione di misuratori di nuova generazione adeguati anche a recepire le indicazioni della direttiva 844/2018. Pertanto, tale periodo dovrà essere sfruttato anche per una campagna di sostituzione/installazione di nuovi contatori presso gli utenti.

Ciò emerge con particolare evidenza dall'analisi condotta dal regolatore sulla raccolta dati sulla misura del telecalore riportata all'Appendice A del presente DCO, i cui risultati presentano una realtà molto eterogenea in cui il 40% dei misuratori (soprattutto nei micro-esercenti) risulta addirittura priva della marcatura prevista dalla direttiva comunitaria sugli strumenti di misura. Inoltre, la diffusa presenza di misuratori convenzionali (ossia non teleletti o non gestibili da remoto) implica la scarsa frequenza della lettura, che si riflette inevitabilmente sulla fatturazione.

La sostituzione dei contatori si rende a nostro avviso necessaria anche per garantire l'efficienza del servizio nel caso in cui questo sia fornito da un soggetto non integrato verticalmente; in tal caso, infatti, giusta l'attribuzione al gestore di rete delle funzioni previste al punto 4.6, il venditore deve poter contare sulla qualità dei dati che gli sono stati trasmessi, e che può essere garantita meglio da misuratori di ultima generazione. Inoltre, l'operatore deve poter contare su una interlocuzione fluida con il gestore di rete in materia di, al fine di garantire un servizio di misurazione e fatturazione qualitativamente adeguato al cliente finale. Pertanto, sarebbe utile che ARERA fornisse una regolazione, anche minima, che presieda ai rapporti tra i due soggetti.

#### ***S4 Si condivide quanto prospettato in materia di modalità e frequenza di raccolta dei dati di misura nel settore del telecalore?***

Le misure previste in merito in fase di prima applicazione della regolazione sono condivisibili in quanto orientate a fornire un set minimo di obblighi in capo al gestore per rendere il servizio più efficiente. Si rilevano tuttavia due aspetti:

1. Continua a mancare attenzione verso la necessità di differenziare gli utenti in base all'uso della risorsa calore: non è infatti contemplata la distinzione tra utenti domestici e utenti non domestici, che invece sta alla base degli altri settori regolati. L'assenza di una analisi approfondita della diffusione del servizio anche tra le utenze di tipo produttivo sarebbe invece utile a completare il quadro informativo necessario alla corretta e adeguata regolazione del settore;
2. L'ipotesi di cui al punto 5.10, ossia di introdurre l'obbligo per il gestore di procedere alla stima dei consumi potenziali degli utenti nel caso specifico di indisponibilità del dato di misura reale e/o di autoletture, deve essere accuratamente disciplinata dal regolatore, onde evitare i casi di maxi-fatture e maxi-conguagli, che comportano impatti economici significativi sugli utenti (soprattutto se si tratta di imprese). In ogni caso, è necessario comunque

indicare esplicitamente nella regolazione che, prima di procedere alla stima dei consumi, il gestore debba assolutamente espletare tutti i passaggi e gli obblighi previsti per la raccolta dell'effettivo dato di misura dell'utente.

***S5 Si condivide quanto prospettato in materia di autolettura dei dati di misura nel settore del telecalore?***

Si condividono le disposizioni in merito, ma si ritiene anche che:

1. L'autolettura vada incoraggiata anche nel caso di contatori teleletti
2. ARERA debba individuare in maniera esplicita il "tempo congruo" necessario alla validazione dei dati di autolettura da parte del gestore di rete, al fine di rendere il servizio più efficiente e per rafforzare la consapevolezza dell'utente finale.

***S8 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito agli standard di qualità della misura?***

Nel condividere gli standard specifici di qualità previsti per l'attività di verifica funzionale dei misuratori da parte del gestore, si ribadisce la necessità che le verifiche funzionali stesse siano disciplinate attraverso l'elaborazione di norme tecniche specifiche piuttosto che mediante prassi di riferimento.

***S9 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito al percorso volto all'omogeneizzazione degli standard prestazionali dei contatori nel settore del telecalore?***

In merito, e stante i dati presenti nell'Appendice A al presente DCO, evidenziamo la necessità che i misuratori installati per la misurazione del telecalore debbano essere almeno conformi alle previsioni di cui alla Direttiva MID (dir. 2014/32/CE sulla messa in servizio degli strumenti di misurazione), considerato anche l'obbligo vigente per gli operatori di installare esclusivamente contatori conformi a tale direttiva.

Inoltre, essendo avviato in Parlamento il percorso di recepimento della direttiva 2018/2002 sull'efficienza energetica, che contiene disposizioni più stringenti in materia di misurazione dei consumi al fine di potenziare la consapevolezza dell'utente,

riteniamo che nell'elaborazione della regolazione in tema di misurazione del telecalore, ARERA non possa ignorare tali disposizioni.

Alla luce di ciò, riteniamo che il regolatore debba estendere gli standard prestazionali dei misuratori previsti nel DCO anche a quelli attualmente installati e prevedere la sostituzione di quelli convenzionali che, ad oggi, rappresentano ancora il 40% dei contatori installati e che ad oggi risultano letti dal gestore con frequenze assai scarse.

***S10 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito agli obblighi di comunicazione e registrazione delle informazioni e dei dati sul servizio di misura nel settore del telecalore?***

In merito, suggeriamo che in occasione della comunicazione dei dati sul servizio di misurazione, il gestore raccolga e comunichi anche il dato relativo alla tipologia di utente, ossia se domestico o non domestico. Tale operazione sarebbe utile a trasmettere ad ARERA, anche ai fini del monitoraggio del settore, anche un dato utile a completare il quadro informativo generale che presiede al telecalore.

**IN CONCLUSIONE**

Si segnala l'opportunità che ARERA provveda ad avviare anche una riflessione sul tema delle tutele ex post a favore dell'utente finale nel settore del teleriscaldamento, utile a rafforzare gli strumenti a disposizione dell'utente per la tutela dei propri diritti nell'ambito della relazione contrattuale con l'operatore.